

---

## **Il contribuente può accettare i verbali di constatazione emessi dopo il controllo fiscale e risparmiare sulle sanzioni**

---

di [Paolo Giovannetti](#)

Pubblicato il 26 Luglio 2008

Con decorrenza dal 25 giugno 2008, l'art. 83 – comma 18 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (intitolato: efficienza dell'Amministrazione finanziaria), ha modificato l'art. 5 bis del D.Lgs 19.06.1997 n. 218 – intitolato “adesione ai verbali di constatazione”.

In particolare il predetto art. 83 comma 18 del del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recita:

“18.

Allo

scopo

di

semplificare

la

gestione

dei

rapporti con l'Amministrazione

fiscale,

ispirandoli

a

principi

di

reciproco affidamento

ed

agevolando

il contribuente mediante la compressione dei

tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

"Art.

5-bis

(Adesione

ai

verbali

di

constatazione).

-

1. II

contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in

materia

di

imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti

ai

sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che

consentano

l'emissione

di

accertamenti

parziali

previsti dall'articolo 41-bis

del

decreto

del

Presidente

della Repubblica

29 settembre

1973,

n.

600,

e

dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2.

L'adesione

di

cui

al

comma

1

può

avere

ad

oggetto esclusivamente

il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve

intervenire

entro

i

30

giorni

successivi

alla

data della notifica

del

verbale

medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio

delle

entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto

il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione,

l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione

dell'accertamento

parziale

recante

le

indicazioni

previste dall'articolo 7.

3.

In

presenza

dell'adesione

di

cui al comma 1 la misura delle sanzioni

applicabili

indicata

nell'articolo 2, comma 5, è ridotta

alla

metà

e

le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi

dell'articolo 8

comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste”.

Pertanto in sede di sottoscrizione del p.v. di constatazione redatto dai militari della la Guardia di finanza, verrà data facoltà ai contribuenti di aderire alla

facoltà

prevista

dall'art.

5

bis

del

D. Lgs

19.06.1997

n. 218,

modificato

dall'art. 83, comma 18 del D.L. 25.06.2008 n. 112 di comunicare, in carta libera entro i 30 giorni successivi alla notifica/rilascio del p.v. di constatazione, sia al comando della guardia di finanza

che agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio, la volontà di presentare adesione alo contenuto integrale del processo verbale stesso.

Tale adesione comporterà per il contribuente

di poter:

–

**beneficiare della riduzione delle sanzioni previste ad in ottavo del minimo;**

–

versare integralmente le somme dovute anche in modo rateale, ai sensi dell'art. 8 comma 2 dello D. Lgs n. 218/97, senza prestazione delle garanzie ivi previste;

Di conseguenza l'Agenzia delle entrate provvederà, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione da parte del contribuente, all'emanazione di apposito atto di definizione di accertamento parziale.

Inoltre sulla base delle risultanze che emergeranno dal p.v. di constatazione, il contribuente potrà richiedere al competente Ufficio Finanziario, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. nr. 218/97, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini delle eventuale definizione.

Tale nuovo istituto, già in vigore dal 25 giugno 2008 rappresenta per tutti i contribuenti una possibilità di poter mitigare la sanzione mediante il beneficio del pagamento di un ottavo del minimo della stessa, qualora appunto in presenza di violazioni palesemente incontestabili.

Paolo Giovannetti

26 Luglio 2008